

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 APR. 2003

ADDI 11 APR. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 210-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Ciriaco	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Amobello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPGNARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - CIARAMELLETTI - FORMISANO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N - 286 -

OGGETTO: ..... L.R. 29/96- Creazione e Sviluppo di Piccole e Medie  
Imprese. Approvazione convenzione stipulata fra la Regione Lazio e l'agenzia Sviluppo Lazio Spa.



OGGETTO: Schema di deliberazione concernente - L.R. 29/1996 - Creazione e Sviluppo di Piccole e Medie Imprese. Approvazione convenzione stipulata fra la Regione Lazio e l' Agenzia Sviluppo Lazio Spa .

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Scuola, Formazione e Lavoro;

*Visto* il decreto n. 2 del 22.10.2002 concernente " conferimento della delega per l'esercizio delle funzioni relative alla competenza della Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro;

*Vista* la disposizione dei Direttori dei Dipartimenti del 25.10.2002 prot. n. 4 relativa all'attuazione dell'art. 160 del Regolamento Regionale 1/2002;

*Vista* la legge Regionale 25 Luglio 1996 n. 29 capo 2° "Creazione e sviluppo di Piccole e Medie Imprese";

*Atteso* che con quanto previsto al Capo 2° della L.R. 29/96 i cittadini che intendono creare e sviluppare attività imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, possono ottenere contributi a tal fine;

*Visto* in particolare l'art. 8 della citata legge n. 29/96 che prevede la stipula di una apposita convenzione fra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio, per la gestione del fondo speciale;

*Visto* l'art. 7 della legge regionale n. 8/2002;

*Considerato* che con la citata convenzione viene anche disciplinata l'attività di informazione, accoglienza e istruttoria che l'agenzia Sviluppo Lazio fornirà ai richiedenti;

*Vista* la delibera della Giunta Regionale n.1691/2002 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione fra la Regione Lazio e L'Agenzia Sviluppo Lazio ;

*Rilevato* che in data 15 gennaio 2003 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;

*Ritenuto* necessario procedere alla approvazione della Convenzione fra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio, così come previsto dall'art.10 della citata convenzione;

All'unanimità

15 GEN 2003

**DELIBERA**

- Di approvare la convenzione sottoscritta fra la Regione Lazio e L'Agenzia Sviluppo Lazio sullo schema approvato con D.G.R. n. 1691/2002.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

## CONVENZIONE

L'anno 2002, il giorno 15 del mese di ~~febbraio~~ *febbraio* in Roma, nella sede della Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

TRA


la Regione Lazio, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal *Direttore della Direzione Regionale Formazione e Lavoro*  
*Dr. FRANCO SCHINA nato a Montecompatri il 9.10.1950*  
 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta regionale n. 1691 del 20.12.02

E

l'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio SpA, di seguito definita "Agenzia", con sede legale in Roma, C.F. e P.I. 05950941004, rappresentata dal Dott. Pierluigi Gemmiti, nato a Roma il 9.11.1956, C.F. GMMPLG56S09H501M, rappresentante legale della Società, giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 31 Ottobre 2001, verbale n.36;

## PREMESSO

- che la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, concernente "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione", all'art.7 attribuisce alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A. - FILAS l'istruttoria delle domande per l'ammissione alle agevolazioni previste dal Capo II "Norme per la creazione e sviluppo di piccole e medie imprese" della legge stessa;
- che l'art. 8 della predetta LR n. 29/96 prevede la costituzione di fondi speciali, distinti per spese di investimento e per spese correnti, per la cui gestione è richiesta la stipula di apposita convenzione tra la Regione e la FILAS;
- che la gestione dei citati fondi, giusto quanto disposto dall'art. 24, punto 9, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e a seguito dell'atto stipulato in conformità tra la Regione Lazio, la Filas S.p.A. e l'agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. in data 6 luglio 2000 rep. n. 5303; è stata affidata all'agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.;



- che l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, agendo istituzionalmente per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione e per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio, è stata individuata dall'art. 24 della legge regionale n. 6/99 come strumento operativo per la gestione delle iniziative nel settore dello sviluppo e sostegno alle PMI;
- che la presente Convenzione è stipulata anche in attuazione della L.R. 16 aprile 2002, n. 8, art. 7, che prevede:

"Con decorrenza contabile 01/01/2001, i fondi speciali istituiti con leggi regionali, gestiti dalle società di cui all'art. 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle leggi regionali di riferimento.  
I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci delle società di cui al primo comma, sotto la voce "Fondi in gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei Fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alle predette società, in quanto non inerenti alle proprie attività.  
Il parere dei comitati o nuclei è da intendersi come parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del processo decisionale."

Quanto sopra premesso, volendosi dare esecuzione alle disposizioni contenute nella predetta legge, tra le parti, come in epigrafe costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1


La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura con valore di patto contrattuale.

#### Art. 2

1. La Regione si avvale del supporto tecnico della Agenzia per l'attuazione degli interventi previsti al Capo II della legge regionale in premessa per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) accoglimento delle domande da parte dei potenziali beneficiari;
- b) istruttoria delle domande di finanziamento presentare;
- c) monitoraggio degli investimenti realizzati al fine dell'erogazione delle agevolazioni;
- d) promozione delle opportunità offerte dalla legge, informazione a favore dei potenziali beneficiari ed eventuali studi, monitoraggi ed analisi sugli effetti della legge in oggetto nel periodo successivo all'ottenimento delle agevolazioni;
- e) recupero coattivo dei finanziamenti concessi, previa determinazione dell'Organo regionale competente, nei casi previsti dalla legge
- f) collaborazione con la segreteria del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 7, comma 2, della LR n. 29/96.

4. C. C. 1



### Art. 3

1. Per l'accoglimento delle domande, di cui al precedente art. 2, sub a), l'Agenzia rilascerà ricevuta con numero di protocollo progressivo per l'attribuzione della priorità cronologica alle domande presentate.

### Art. 4

1. L'istruttoria di cui al precedente art. 2, sub b) comprende sia la valutazione di ammissibilità formale delle domande pervenute, sia la valutazione tecnica di merito dei progetti presentati per l'ammissione ai finanziamenti di legge.

2. L'Agenzia effettuerà le istruttorie tenendo conto di quanto prescritto per la presentazione delle domande di ammissione e dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 29/96 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ciascuna istruttoria tecnica si dovrà concludere con un giudizio sintetico positivo o negativo in merito all'ammissibilità del progetto al finanziamento. Il giudizio dovrà essere motivato con un parere in merito alla validità sostanziale dell'iniziativa sotto il profilo del mercato e della sua fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria che sarà sottoposto all'esame del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/96.

4. L'agenzia effettua l'istruttoria dei progetti presentati fino alla copertura delle somme stanziare dalla Regione.

5. L'istruttoria di ulteriori progetti deve essere espressamente autorizzata dalla Regione.

6. Per l'attuazione del provvedimento agevolativo, l'Agenzia provvede a stipulare con l'impresa beneficiaria un contratto nel rispetto della normativa di applicazione della legge regionale in premessa.

### Art. 5

1. Per l'attività di monitoraggio di cui al precedente art. 2, sub c), l'Agenzia adotterà tutte le misure atte ad assicurare la verifica della corrispondenza delle spese sostenute dall'impresa beneficiaria al progetto ammesso alle agevolazioni di legge, l'effettiva consistenza delle relative transazioni finanziarie e la corretta tenuta dei libri contabili aziendali, nonché la posizione dell'impresa beneficiaria in ordine ai permessi ed alle autorizzazioni necessari alla conduzione della propria attività.

2. In caso di accertate violazioni delle normative di riferimento (art. 7, punto 5, L.R. n. 29/96) da parte dell'impresa, l'Agenzia procederà al recupero coattivo dei finanziamenti concessi, con le procedure previste dal citato art. 7, punto 5, della L.R. n. 29/96.

P. S. C.  
/



## Art. 6

1. Per l'attività di promozione e informazione di cui al precedente art. 2, sub d), l'Agenzia, oltre ad utilizzare strumenti informativi di natura generale (Investelazio, numero verde, proprio sito web, ecc.), organizzerà specifici periodici seminari su base provinciale presso organismi presenti sul territorio (CCIAA, organizzazioni imprenditoriali ecc.) anche con predisposizione di specifico materiale promozionale ed informativo (brochures, depliants, informazioni specifiche on line, ecc.).

2. L'agenzia Sviluppo Lazio si impegna a costituire presso l'Assessorato Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro uno sportello informativo per divulgare le agevolazioni a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché a collaborare con la segreteria del nucleo di valutazione di cui all'art. 7 della L.R. 29/96 garantendo la presenza per almeno 400 giornate lavorative.

## Art. 7

1. All'Agenzia è riconosciuto un corrispettivo per l'attività istruttoria di ciascun progetto (art. 2, sub b) pari all' 3% dell'importo del progetto con il limite massimo di Euro 2.800,00, oltre IVA, per ogni istruttoria completa rimessa alla valutazione del nucleo.

2. All'Agenzia per le attività derivanti dalla attuazione dei progetti ed alla verifica degli interventi (art. 2, sub a, e sub c) nonché per le attività amministrative, di coordinamento, di informativa alla Regione e di collaborazione con la segreteria del nucleo di valutazione, di cui all'art. 7, comma 2, della LR n. 29/96, è riconosciuto un corrispettivo annuo pari al 6 % della consistenza dei fondi, oltre IVA.

3. Tali corrispettivi saranno riconosciuti all'Agenzia anche qualora le suddette attività siano attuate nell'ambito del medesimo strumento legislativo (L.R. 29/96 capo II) ma a valere su altri Fondi anche comunitari. In tal caso i corrispettivi saranno commisurati alle risorse all'uopo stanziare nell'annualità di riferimento.

4. All'Agenzia sono inoltre riconosciuti:

- a) Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, annue quale compenso per le attività di promozione delle opportunità offerte dalla legge ed eventuali analisi (art. 2, sub d) sulla base di un piano che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore regionale Formazione e politiche del lavoro in conformità alla convenzione relativa al fondo rotativo di cui all'art. 24, comma 6, della L.R. n. 6/99;

H. S. C.  
22



- b) L'attività di recupero coattivo dei finanziamenti revocati sarà liquidata semestralmente dietro presentazione dei titoli di spesa relativi a questa attività (art.2, sub e).

#### Art. 8

1. L'Agenzia trasmette agli Assessorati competenti in materia di politiche per il lavoro, per le attività produttive, per l'economia e la finanza regionale una informativa semestrale corredata di tutti i dati relativi alle diverse fasi di attuazione degli interventi ed una relazione annuale da allegare al bilancio regionale di previsione.
2. L'Agenzia trasmette, altresì, alla Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro una copia delle deliberazioni di finanziamento assunte.

#### Art. 9

1. La Regione può prendere visione in qualsiasi momento degli atti di gestione assunti dall'Agenzia e svolgere attività di controllo presso le imprese beneficiarie dei finanziamenti; il relativo costo, aggiornato in base agli incrementi statistici, sarà liquidato dall'Agenzia e graverà sul fondo regionale.

#### Art. 10

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua approvazione ed avrà vigore per tre anni e comunque fino al completamento delle attività connesse.
2. Tre mesi prima della scadenza, la Regione accerterà la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e di convenienza per il rinnovo della convenzione ed in caso negativo comunicherà la volontà di non procedere al rinnovo stesso.

#### Art. 11

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

#### Art. 12

1. Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione sono a carico dell'Agenzia.

pic. c  
m



2. Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regioni a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 38 del D.P.R. n.634/72 e successive disposizioni.

Roma, li 15 GEN. 2003



Regione Lazio

Agenzia Sviluppo Lazio  
Il Presidente  
(Dr. Pierluigi Gemmiti)

P.S.C.





ROMA ...

**ESTRATTO DEL VERBALE N.38 DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI  
CONCERTAZIONE PER IL LAVORO DEL 31/03/2003**

Omissis

.....  
Premesso quanto sopra,

La Commissione di Concertazione per il Lavoro di cui all'art. 7 della legge regionale 38/98;  
Regolarmente riunita nella seduta del 31/03/2003;

Omissis

Esaminato il punto 3:

"L.R. n. 23/92 Directive per interventi formativi a carattere ricorrente in agricoltura. Anno formativo 2003"

Dopo ampia discussione esprime parere favorevole sul documento in esame sopra specificato, con l'integrazione a pag. 11, punto 10- Norme a tutela- dopo le parole "l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, vengono inserite le parole "*sentite le organizzazioni sindacali*", autorizzerà interventi diretti all'integrazione di acquisizione di competenze, con una spesa non superiore a quella relativa alle azioni formative corsuali non attivabili.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

*[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*



**REGIONE LAZIO**  
*Dipartimento Sociale*  
*Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro*

ROMA - 4 NOV. 2002

PROT. N. 29529  
ALLEGATI .....

AI RESPONSABILI DELLE P.O.

SEDE

**OGGETTO:** Firma atti -

Su conforme disposizione dei Direttori dei Dipartimenti prot.n°4 del 25.10.2002, si significa che sono sottoposti alla **firma finale del Direttore Regionale - e non del Direttore di Dipartimento** - tutte le determinazioni e gli atti connessi che originano da provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale ovvero di mera attuazione di disposizioni di legge. Rientrano tra questi gli atti di liquidazione e pagamento.

Tutta la restante tipologia di atti finalizzata a garantire la gestione organica ed integrata della Direzione Regionale nonché attinenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, devono essere sottoposti alla **firma finale del Direttore del Dipartimento**.

Pertanto, nei predetti atti a **firma finale del Direttore Regionale**, tra le premesse, va riportato:

**VISTO** il decreto n°2 del 22.10.2002 concernente "Conferimento della delega per l'esercizio delle funzioni relative alla competenza della Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro"

**VISTA** la disposizione dei Direttori dei Dipartimenti del 25.10.2002 prot.n°4 relativa all'attuazione dell'articolo 160 del Regolamento regionale 1/2002

IL DIRETTORE DELLA  
DIREZIONE REGIONALE  
(FRANCO SCHINA)